Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

# La deduzione del 10% dell'Irap segue il principio di cassa
# In una circolare i chiarimenti delle Entrate

Criterio di cassa per la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi. È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 16/E pubblicata oggi, che illustra le regole da seguire per dedurre dall'Ires e dall'Irpef la quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti. In particolare, il documento dell'Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di calcolare la deduzione del 10 per cento considerando l'Irap versata nel periodo d'imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo d'imposta precedente e di acconto di quello successivo.

Di questa opportunità, prevista dal decreto legge 185/2008, in deroga al principio generale di indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive dai tributi statali, possono avvantaggiarsi anche i contribuenti in perdita che, nel periodo d'imposta di riferimento, hanno prodotto un risultato negativo. In questo caso, la quota di Ires e Irpef versata in eccedenza può essere chiesta a rimborso, oppure, a seconda dei casi, portata in compensazione.

La circolare precisa, infine, che la deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi del 10 per cento dell'Irap versata è possibile anche per le società di persone, per le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza e per quelle che partecipano al consolidato fiscale nazionale.

Il testo completo della circolare 16/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento.

**Roma, 14 aprile 2009**

***UFFICIO STAMPA***
*Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA*
*Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485*
*E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it*

***INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI***
***www.agenziaentrate.gov.it***
***CALL CENTER 848.800.444***
*(tariffa urbana a tempo)*